

f-

Emendamenti del Governo regionale al ddl 2/2015 " Disposizioni urgenti in materia di lavoro, formazione professionale, sanità, politiche sociali e sviluppo economico e disposizioni diverse" (Atto n. 393/A).

Non sussistendo ragioni di urgenza ed indifferibilità gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 del ddl 2/2015 sono soppressi.

Angela Barbanente



ss
a.m.

DDL N. 2/2015

ER.TO Art. 106.10 1/ter

③
#

Proroga delle autorizzazioni provvisorie di cui all'articolo 49 della l.r. 19/2006

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1 della l.r. n. 18 del 18 aprile 2014, per il conseguimento dell'autorizzazione definitiva al funzionamento per le strutture e i servizi in possesso di autorizzazione provvisoria di cui all'articolo 49 della l.r. 19/2006, il termine ultimo è spostato a conclusione dei lavori, e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, per tutte le strutture e i servizi che rispettino tutte le seguenti condizioni:

- a) abbiano già ottenuto, con provvedimento espresso del Comune competente, la proroga dell'autorizzazione provvisoria, nell'anno precedente;
- b) dimostrino di avere avviato il cantiere di esecuzione dei lavori di adeguamento entro il 6 febbraio 2015 ;
- c) presentino apposita istanza corredata da crono programma di attuazione dei lavori di adeguamento, a seguito della cui istruttoria i Comuni adottano provvedimento espresso di proroga della autorizzazione provvisoria

2. Le strutture in possesso di autorizzazione provvisoria, fino al conseguimento dell'autorizzazione definitiva e, comunque, fino al termine di cui al comma 1, assicurano continuità assistenziale agli utenti già presi in carico alla data di entrata in vigore della presente legge. Alle medesime strutture è fatto divieto di effettuare nuovi inserimenti, anche in presenza di disponibilità di posti utente oggetto di accordo contrattuale o convenzionamento con l'Azienda sanitaria locale (ASL) ovvero con l'ente locale di riferimento. La ASL di riferimento, dopo il 31 dicembre 2015, verificato il mancato conseguimento dell'autorizzazione definitiva al funzionamento, revoca l'accordo contrattuale e riassegna i posti letto disponibili e la spesa corrispondente, secondo le procedure già prescritte dall'articolo 8 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria), come modificato e integrato dagli articoli 10 e 41 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4.

3. La Giunta regionale provvede a diffidare, e se del caso all'esercizio dei poteri sostitutivi, i Comuni inadempienti rispetto al monitoraggio delle strutture e dei servizi privi di autorizzazione definitiva e rispetto alla revoca espressa dei provvedimenti di autorizzazione provvisoria per i quali non ricorrano i termini per la proroga di cui al comma 1 del presente articolo.

Ugo Manno
Dir. (FRIOLO)
P

La presente proposta non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Ugo Manno

21
S.V.



Regione Puglia

REFERTO TECNICO
(Art. 34, L.R. 28/2001, Artt. 3 e 4)

OGGETTO: Emendamento al DDL n. 2/2015 rubricato "Proroga delle autorizzazioni provvisorie di cui all'articolo 49 della l.r. 19/2006"

Breve descrizione del contenuto dell'emendamento (ambito applicativo e finalità):

L'emendamento propone la ulteriore proroga del periodo di autorizzazione provvisoria in essere al 31.12.2015 per le strutture per le quali si possa dimostrare che siano già stati avviati i lavori di adeguamento agli standard funzionali, strutturali e organizzativi di cui al Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i. L'emendamento non ha alcun onere finanziario a carico del Bilancio Regionale né per l'esercizio corrente né per gli esercizi futuri.

Trattasi di spesa: corrente in conto capitale ovvero minore entrata: corrente in conto capitale

NESSUN ONERE DI SPESA

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri e delle risorse:

/

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa onere valutato

/

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa – onere valutato):

/

Fonti di finanziamento:

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:
capitolo _____ ; importo _____;

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:
Upb _____, capitolo _____, importo _____;
Upb _____, capitolo _____, importo _____;
Upb _____, capitolo _____, importo _____;

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:

- Upb _____, capitolo _____, importo _____;
 - Upb _____, capitolo _____, importo _____;
 - Upb _____, capitolo _____, importo _____.
- (è precluso finanziarie spese correnti con entrate in conto capitale)

Clausola di neutralità finanziaria (es. "dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale", "le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibile a legislazione vigente", ecc) indicare i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza regionale:

dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale

Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio:


/

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:

/

Si dichiara che quanto innanzi è conforme alla normativa regionale, statale e comunitaria.

Bari, 25 MARZO 2015



Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Socio-sanitaria
 REGIONE PUGLIA
 Maria Carolina

Visto del Servizio Bilancio e Ragioneria
 (Art. 34, L.R. 28/2001 – Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

- Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato.
- Parere negativo per:

SI PRENDE ATTO DELLA DICHIARAZIONE
 ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI
 A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE

Bari, 27 marzo 2015

Il Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria





Regione Puglia
L'Assessore al Lavoro

12

Emendamento al DDL n. 2/2015

Aggiungere alla fine il seguente articolo:

Art. n. 2/bis

(Modifica alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 23 "Norme in materia di percorsi formativi diretti all'orientamento e all'inserimento nel mercato del lavoro)

1. Il comma 1 dell'art. 1 della l.r. n. 23/2013 è così sostituito:

"1. La presente legge disciplina i tirocini e i percorsi formativi, comunque denominati, finalizzati ad agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro e a favorire l'inserimento o il reinserimento nel mercato *del lavoro, nonché finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone già prese in carico dai servizi sociali e sanitari professionali.*"

2. Al comma 2 dell'art. 1 della l.r. n. 23/2013 è aggiunta la seguente lett. d):

"d) tirocini di orientamento, formazione, inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone già prese in carico dai servizi sociali e sanitari professionali".

3. All'art. 2 della l.r. n. 23/2013 è aggiunto il seguente comma 2bis:

"2bis. Nel caso del tirocinio per l'inclusione sociale, di cui alla lett. d) del comma 2 dell'art. 1, la durata dello stesso non può essere superiore a 12 mesi, prorogabili di ulteriori 12 mesi salvo ripetizione a seguito di attestazione della sua necessità da parte del servizio pubblico che ha in carico la persona".

4. All'art. 3 comma 1 della l.r. n. 23/2013 è aggiunta la seguente lett. b):

"b) i Servizi Sociali professionali dei Comuni associati in Ambito territoriale, ovvero delle altre Amministrazioni centrali e regionali in materia di sanità e giustizia;"

5. Il comma 1 dell'art. 6 della l.r. n. 23/2013 è così sostituito:

"1. Per l'attività espletata nel corso del tirocinio, il tirocinante ha diritto a una indennità forfettaria di partecipazione non inferiore all'importo mensile di euro 450, al lordo delle ritenute di legge, ovvero una indennità che costituisce un sostegno di natura economica finalizzata all'inclusione sociale, che è determinata in misura proporzionale al numero di ore di impegno presso un cantiere di cittadinanza, di cui all'art. 15 della l.r. n. 37/2014,"

Materia: LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Tirocini per l'inclusione

R. M.


Relazione

Ai fini della implementazione dei cantieri di cittadinanza, introdotti in via sperimentale con l'art. 15 della l.r. n. 37/2014, e a seguito dell'avvenuta sottoscrizione dell'accordo ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 281/1997 tra Stato e Regioni e Province Autonome avente ad oggetto le "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione", si rende necessario innovare le norme regionali che già disciplinano i tirocini e i percorsi formativi, comunque denominati, finalizzati ad agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro e a favorire l'inserimento o il reinserimento nel mercato, e che devono disciplinare anche sul territorio regionale la nuova tipologia dei "tirocini per l'inclusione sociale", determinanti per la piena efficacia dei cantieri di cittadinanza rispetto a tutti i target cui sono rivolti.


E pertanto si rende necessario intervenire all'art. 1 per ridefinire l'ambito di intervento della l.r. n. 23/2013, all'art. 2 per prevedere la possibilità di estendere la durata del tirocinio in relazione agli obiettivi di inclusione, all'art. 3 per aggiungere ai soggetti promotori e responsabili della presa in carico anche i Servizi Sociali professionali dei Comuni associati in Ambiti territoriali e di altre Amministrazioni centrali e locali, quali ad esempio l'UEPE e il CGM dell'Amministrazione Penitenziaria, i DSM e i DDP delle ASL. Infine si innova l'art. 6 in merito alle modalità di definizione dell'indennità economica a sostegno del reddito delle persone coinvolte nei percorsi di inclusione sociale.

Detta norma non ha impatto finanziario sul Bilancio regionale né per il corrente esercizio finanziario né per gli esercizi futuri, come si evince anche dal Referto tecnico allegato.

Bari, 10 marzo 2015


(FERRARUGLIO)

L'Assessore al Lavoro
Leo Caroli


Alma Lasso

14
R



Regione Puglia

REFERTO TECNICO

(Art. 34, L.R. 28/2001, Artt. 3 e 4)

OGGETTO: Emendamento al D.D.L. n. 2/2015 che reca "Disposizioni urgenti in materia di lavoro, formazione professionale, sanità, politiche sociali e sviluppo economico e disposizioni diverse" e che nella fattispecie interessa la disciplina del tirocinio.

Breve descrizione del contenuto dell'emendamento (ambito applicativo e finalità):

Si propone di emendare il DDL n. 2/2015 per integrare nel testo un ultimo articolo recante la rubrica "Modifica alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 23 "Norme in materia di percorsi formativi diretti all'orientamento e all'inserimento nel mercato del lavoro", che interessi gli artt. 1, 2, 3, 6 della citata legge regionale, al fine di recepire nel quadro normativo regionale i nuovissimi "tirocini per l'inclusione sociale e l'autonomia delle persone in condizioni di svantaggio", come disciplinati dall'intesa Stato - Regioni sottoscritta il 22 gennaio 2015 .

Ai fini della implementazione dei cantieri di cittadinanza, introdotti in via sperimentale con l'art. 15 della l.r. n. 37/2014, e a seguito dell'avvenuta sottoscrizione dell'accordo ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 281/1997 tra Stato e Regioni e Province Autonome avente ad oggetto le "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione", si rende necessario innovare le norme regionali che già disciplinano i tirocini e i percorsi formativi, comunque denominati, finalizzati ad agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro e a favorire l'inserimento o il reinserimento nel mercato, e che devono disciplinare anche sul territorio regionale la nuova tipologia del "tirocini per l'inclusione sociale", determinanti per la piena efficacia dei cantieri di cittadinanza rispetto a tutti i target cui sono rivolti.

Il DDL comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale:

SI

NO

(In caso di risposta negativa la compilazione è terminata, sottoscrivere il referto e trasmetterlo)

Trattasi di spesa: corrente in conto capitale ovvero minore entrata: corrente in conto capitale

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri e delle risorse:

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa onere valutato

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa – onere valutato):

Fonti di finanziamento:

__ utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:
capitolo _____ ; importo _____;

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:

Upb _____, capitolo _____, importo _____;
Upb _____, capitolo _____, importo _____;
Upb _____, capitolo _____, importo _____;

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:

Upb _____, capitolo _____, importo _____;
Upb _____, capitolo _____, importo _____;
Upb _____, capitolo _____, importo _____.
(è precluso finanziarie spese correnti con entrate in conto capitale)

Clausola di neutralità finanziaria (es. "dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale", "le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente", ecc)
indicare i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza regionale:

Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio:

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:

Si dichiara che quanto innanzi è conforme alla normativa regionale, statale e comunitaria.

Bari, 10 marzo 2015

*La Direttrice dell'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
(dr.ssa Antonella Bisceglia)*

Visto del Servizio Bilancio e Ragioneria
(Art. 34, L.R. 28/2001 – Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

- Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato.
- Parere negativo per:

SI PRENDE ATTO DELLA DICHIARATA
ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI
A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE

Bari, li

11/3/2015

Il Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria

I. Proposta di modifica della l.r. n. 40/2007 in materia di Valutazione di Impatto Ambientale.

43

RELAZIONE

La norma in esame si propone di elidere qualsivoglia dubbio possa insorgere in ordine all'applicazione della normativa regionale in materia di VIA relativamente all'assetto delle competenze delineatosi a valle delle plurime modifiche normative intervenute, in specie in seguito all'operatività della delega di funzioni amministrative in materia di VIA e valutazione di incidenza varata dalla l.r. n. 17/2007 (come modificata dalla l.r. n. 40/2007).

Infatti, a seguito dell'entrata in vigore della citata l.r. sono sorti negli anni molteplici dubbi interpretativi sulla corretta individuazione dell'autorità competente a svolgere le relative istruttorie per le proposte progettuali (già munite del relativo provvedimento di compatibilità ambientale e/o di esonero da VIA) volte ad apportare delle modifiche latamente intese (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: ampliamento del progetto, proposte di ottimizzazione del progetto, implementazione di nuove attività, modifica ed integrazione progettuale, ecc.), specie laddove tali proposte progettuali si appalesano connesse a modifiche progettuali che coinvolgono anche aspetti relativi all'autorizzazione integrata ambientale (anch'essa, come noto, delegata alle Provincie ed incisa dalla recente l.r. n. 3/2014).

Tali dubbi interpretativi per un verso hanno generato del contenzioso con i proponenti i quali, di volta in volta, propendevano per una opzione interpretativa in contrasto con quella sostenuta dalla Regione Puglia e/o dalla Provincia; per altro verso hanno inciso notevolmente sui tempi occorrenti per la definizione dei relativi procedimenti, ulteriormente dilatandoli, in quanto hanno determinato un notevole flusso di note con la Provincia individuata, al fine di dipanare il dubbio concernente la competenza per il singolo procedimento attivato dal proponente.

Sostanzialmente pertanto la norma si prefigge il duplice obiettivo di:

1. deflazionare il carico di contenzioso derivante dalla scarsa chiarezza della precedente formulazione normativa
2. eliminare in radice la possibilità di equivocare (anche con le Amministrazioni provinciali a ciò delegate) la portata della norma stessa, ascrivendo in maniera inequivoca alla competenza dell'una o dell'altra autorità la definizione del relativo procedimento amministrativo

In quest'ottica si ritiene dunque opportuno procedere ad abrogare *in toto* il co.12 dell'art. 3 della l.r. 40/2007 (che a sua volta aveva modificato l'art. 10 co. 5 della l.r. n. 17/2007) rimuovendo la previsione:

- della competenza residuale della Regione per le istanze di *screening* e di integrazione e variazione progettuale presentate dopo il 31/12/2007 (data di entrata in vigore della l.r. n. 40/2007)
- dell'istituto del silenzio assenso per le istanze di verifica di assoggettabilità a VIA quantificato in 180 giorni (già all'epoca di tale revisione normativa si era proceduto ad innalzare il termine originariamente previsto di 60 giorni per portarlo a 180)
- del riferimento all'applicazione della disciplina vigente al momento dell'istanza di integrazione e variazione progettuale, dal momento che tale principio è sempre applicabile in ossequio a quello del *tempus regit actum*


Si è altresì ritenuto opportuno riformulare l'art. 5-bis della l.r. n. 17/2007 (come introdotto dall'art. 3 comma 12 della l.r. n. 40/2007) al fine di ricondurre alla competenza regionale solo tutte quelle proposte di modifica progettuale inerenti ad interventi ed opere che, già oggetto di giudizio di compatibilità ambientale regionale, non siano state completamente realizzate e che, per garantire la continuità procedimentale (oltreché per assicurare continuità di giudizi tecnici già espressi) rimangono nella competenza della Regione stessa.

Dr. M. S.

M. C.

Tutte le ipotesi differenti sono *ex lege* di competenza della provincia territorialmente individuata.

Sulla scorta dei sopracitati intendimenti si è dunque provveduto a riformulare la norma.



ARTICOLO _____

E' abrogato l'art. 10 co. 5 della l.r. n. 17/2007 come sostituito dal co. 12 art. 3 della l.r. n. 40/2007.

L'art. 10 comma 5-bis della l.r. n. 17/2007 (come sostituito dal secondo periodo dell'art. 3 co. 12 della l.r. n. 40/2007), è sostituito dal presente:

"Le istanze di modifica progettuale inerenti ad interventi già esaminati e definiti dalla Regione Puglia, la cui realizzazione non sia stata ultimata nella sua totalità, sono esaminate e definite da quest'ultima".



49.
[Handwritten signature]

4. Proposta di articolato discariche rifiuti speciali. Modifica l.r.24/12

La proposta di legge è finalizzata ad evitare criticità nello smaltimento dei rifiuti urbani in considerazione della indisponibilità di alcuni impianti di discarica di cui al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani.

In tal senso, si propone di superare, nelle condizioni di indisponibilità impiantistica conclamate, il vincolo di auto-smaltimento dei rifiuti urbani all'interno di ciascun OGA, così come disciplinato dal d.lgs.152/06, introducendo, altresì, criteri finalizzati ad evitare il possibile aumento di costi per le amministrazioni comunali nei suddetti casi di criticità.

ARTICOLO _____

Alla l.r. 24/2012 è aggiunto il seguente articolo:

1. Ferme restando le attribuzioni per i diversi Enti territoriali previste dall'art.191 del d.lgs.152/06, gli Organi di governo d'Ambito (OGA) di cui all'articolo 9 della Legge regionale 24 del 20.08.2012, effettuata la ricognizione della disponibilità impiantistica sul proprio territorio, in caso di impossibilità di realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani non differenziati, per insufficienza o indisponibilità momentanea degli impianti pubblici dedicati, possono stipulare accordi con altri OGA per la corretta gestione dei rifiuti solidi urbani nei territori interessati.

2. Ricorrendo le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, in caso di assenza o insufficienza di impiantistica pubblica, gli accordi possono prevedere il ricorso all'utilizzo di impianti privati, operanti sul territorio regionale in forza di provvedimenti autorizzativi efficaci. I gestori di detti impianti sono tenuti a dare attuazione a quanto previsto dai predetti accordi ponendo in essere tutte le misure utili e necessarie al ricevimento dei quantitativi di rifiuti solidi urbani indifferenziati stabiliti.

3. Per quanto stabilito al comma 2 del presente articolo, previa stipula di accordi di programma con i gestori degli impianti privati, la tariffa di conferimento di rifiuti solidi urbani indifferenziati agli impianti privati non può superare la media delle tariffe praticate negli impianti pubblici insistenti negli ambiti territoriali ottimali di cui al comma 1. Gli OGA interessati, in tali casi, possono definire a margine modalità di ristoro ambientale in favore dei Comuni in cui insistono gli impianti privati interessati.

R W
S

[Handwritten bracket and mark]

5. Proposta di modifica dell'art.9 della alla l.r. n. 24/2012.

Il presente articolo si pone l'obiettivo di rendere efficace l'attività di gestione degli OGA, in qualsiasi forma costituiti, attraverso l'utilizzo di adeguate professionalità.

opp. utivo
Art. ~~9~~ - Modifica all'articolo 9 della legge regionale n. 24 del 20.08.2012 e ss.mm.ii.

L'articolo 9 della legge regionale 24/2012 e sue successive modifiche ed integrazioni è abrogato e sostituito dal seguente articolo:

1. Nel settore disciplinato dal presente capo, l'Organo di governo (OGA) è il soggetto rappresentativo dei Comuni appartenenti all'Ambito territoriale ottimale, con personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile. L'Organo di governo (OGA) è composto dai sindaci dei Comuni dell'ambito e delibera con la maggioranza semplice dei partecipanti alla riunione. Ogni comune esprime un numero di voti pari al numero di abitanti risultante dall'ultimo censimento.

2. La prima seduta dell'Organo di governo è convocata dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

W P

[Handwritten marks]

comma. In difetto di tempestiva comunicazione, vi provvede il Presidente della Regione o suo delegato.

3. Nella prima riunione l'Organo di governo elegge, con votazioni separate, il Presidente e due componenti l'Ufficio di Presidenza. Risulta eletto il Sindaco che nella votazione riporta il maggior numero di voti. L'ufficio di Presidenza svolge esclusivamente funzioni istruttorie e di coordinamento in funzione della predisposizione degli atti da sottoporre all'esame dell'Organo di governo.

4. La Struttura tecnica, formata da un dirigente responsabile e da personale tecnico-amministrativo, è costituita dal personale individuato negli organici dei Comuni partecipanti, in possesso di adeguata esperienza professionale attinente alla materia, ovvero l'OGA può reperire dette professionalità mediante procedure assunzionali a tempo determinato.

5. Le spese di funzionamento delle attività dell'OGA sono suddivise fra i Comuni in base al numero di abitanti risultante dall'ultimo censimento dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

6. Il bilancio preventivo di gestione per il funzionamento dell'OGA è approvato dall'Assemblea su proposta dell'Ufficio di Presidenza entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

7. Il conto consuntivo della gestione dell'OGA è approvato annualmente dall'Assemblea, entro il quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

8. Salvo diverse disposizioni da parte dell'Assemblea dei Sindaci, di norma, in materia di investimenti è stazione appaltante l'OGA competente per territorio.

9. Salvo diversa disposizione espressa da parte dell'Assemblea dei Sindaci, di norma la titolarità dell'impianto appartiene al Comune in cui lo stesso insiste, mentre la disciplina dei flussi e le modalità di esercizio degli impianti sono di competenza dell'OGA.

10. In via transitoria restano vigenti le convenzioni e gli atti assunti dagli OGA per le parti non in contrasto con il presente articolo.

L'Assessore all'Ambiente
(Dott. Lorenzo NICASTRO)

NICASTRO

L'Assessore Sviluppo Regionale
Lorenzo Spini

54,



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

DDL n. 2 del 24/02/2015

"Disposizioni urgenti in materia di lavoro, formazione professionale, sanità, politiche sociali e sviluppo economico e disposizioni diverse"

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

Art.

(integrazione art. 5 l.r. 2/2005)

1. All'articolo 5 della legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale), così come sostituito dall'art.4 della legge regionale 10 marzo 2015, n. 7, al comma 2 dopo le parole "sessanta giorni successivi al termine del quinquennio" sono aggiunte le seguenti "o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori"

SF
D.V.

DDL n.2 del 24/02/2015

Art. Aggiuntivo

1- (Modifica degli art.li 28 e 30 della L.R. 31/12/2010 n.19 come già modificata dall'art. 24 della L.R. 06/07/2011 n. 14)

"Il termine del 30/06/2015 previsto dall'art. 33 della L.R. n.37 del 1/08/2014 è differito al 31/12/2015."

2- (Regolamentazione regionale ai sensi dell'art. 94 comma 6 D.lgs. 152/2006)

"Fermo restando i vincoli per le Zone di Protezione Speciale Idrogeologica e per le aree di approvvigionamento idrico di emergenza limitrofe al Canale Principale, così come definite dal Piano regionale di tutela delle acque, è consentita l'autorizzazione all'emungimento di acque sotterranee per esclusiva destinazione al consumo umano/domestico e nei limiti di un prelievo non superiore ad un litro al secondo e ad un totale annuo di mc. 1000, quando la distanza dalle opere di captazione delle acque potabili dell'AQP non sia inferiore a metri 50. E' fatto obbligo allegare all'istanza rivolta all'Autorità competente al rilascio della relativa autorizzazione una relazione idrogeologica in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto Ministero LL.PP. 11/03/1988"

*3' Il completato Seno dello fiume riprende e incide la soluzione
i ente: Ple Janes relative alle pertinenze dello edifice di cui si con 1.2?
fino 20 m / 100*

Chiamata

lyg (NEGR0)
[Signature]

IL PREFETTO PROVVEDIMENTO NON COMPORTA OTERI
AGGIUNTIVI AL BILANCIO REGIONALE -

lyg

*S
D. Aut.*

Il DDL di modifica degli articoli 28 e 30 della L.R. 21.12.2010 n. 19 assume urgenza ed improcrastinabilità di approvazione da parte del Consiglio regionale per le seguenti motivazioni:

a) SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE

Con la L.R. n. 36 del 19.12.2008 "Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali" ed il conseguente D.P.G.R. n. 178 del 23.02.2010 "Conferimento di funzioni amministrative al sistema delle autonomie locali in attuazione della L.R. 36/2008 - funzioni inerenti l'approvvigionamento idrico", furono trasferite alle amministrazioni provinciali le funzioni relative al rilascio ed al rinnovo delle autorizzazioni all'emungimento delle acque sotterranee. Tale trasferimento, nei fatti, non si è ancora completamente definito per la permanenza di migliaia di fascicoli presso gli uffici dell'ex Genio Civile, di fatto non permettendo agli utenti di vedere riconosciuta la propria posizione. La causa di ciò è riscontrabile nel trasferimento di personale dell'ex ufficio del Genio Civile alle Amministrazioni Provinciali, con conseguente impossibilità del predetto ufficio di operare con celerità in quanto dotato di personale in numero assolutamente insufficiente nei confronti del numero di istanze ivi giacenti. Lo schema di DDL in esame permette alle amministrazioni provinciali di ottenere tutti i fascicoli dall'ex ufficio del Genio Civile, di istruire le istanze ancora inevase e conseguentemente porre in essere controlli sulla platea ormai riconosciuta di coloro i quali utilizzano acque sotterranee.

b) REGOLARIZZAZIONE E GESTIONE DELLA RISORSA IDRICA

La L.R. n. 19 del 21.12.2010 agli articoli 28 e 30 individua tempi e procedure per il procedimento regionale in sanatoria di riconoscimento di utenza ovvero di concessione all'uso delle acque sotterranee previo pagamento di sanzione amministrativa, dei canoni annuali, ed installazione delle apparecchiature di misura e controllo delle portate. L'istanza di accesso al riconoscimento di utenza ovvero di concessione in sanatoria doveva essere presentata entro il 31.12.2010. Orbene le istanze presentate e per le quali il procedimento regionale non si è concluso, sono in numero eccessivamente spropositato e pertanto non è possibile effettuare un controllo sulla gestione ed utilizzo della risorsa idrica. Di contro molti cittadini non hanno presentato istanza di riconoscimento in sanatoria ovvero di concessione all'utilizzo delle acque sotterranee ma hanno pagato la sanzione pari ad € 360,00 ed i canoni conseguenti, senza la possibilità di regolarizzare quanto realizzato.

c) UGUALE TRATTAMENTO DEI CITTADINI

Il termine del 31.12.2010 per la presentazione delle istanze all'ex ufficio del Genio civile per il procedimento regionale in sanatoria di riconoscimento di utenza ovvero di concessione all'uso delle acque sotterranee era in dipendenza dei tempi di trasferimento delle funzioni alle amministrazioni provinciali. Orbene i cittadini che hanno presentato alle amministrazioni provinciali le istanze di riconoscimento di utenza ovvero di concessione all'uso delle acque sotterranee dopo il 31.12.2010, sono nella condizione di non poter beneficiare degli articoli 28 e 30 della L.R. 19/2010 ma possono continuare ad emungere le acque sotterranee in applicazione del decreto legislativo 275/1993, di fatto utilizzando il bene pubblico ma senza poter sanare definitivamente la situazione.

d) INAPPLICABILITA' DEL D.M. 454/2001

Il D.M. 454/2001 regola la concessione dell'accredito d'imposta per il tramite del carburante ad accisa agevolata per gli imprenditori agricoli, le imprese agromeccaniche, le cooperative agricole, le aziende agricole delle pubbliche amministrazioni, i consorzi di bonifica ed irrigazione. Trattandosi di concessione di accredito d'imposta e quindi di fiscalità, per concedere il beneficio occorre che il beneficiario dimostri inequivocabilmente di possedere i requisiti normativi. Tra questi, per le aziende agricole e zootecniche, occorre il requisito della fonte certa di approvvigionamento idrico per potersi svolgere attività agricola intesa quest'ultima come produttrice di reddito agricolo. Infatti non sarebbe possibile fare zootecnia in assenza di acqua per gli usi aziendali, come anche impossibile sarebbe svolgere attività agricola in serre sprovviste di acqua prelevata da pozzo autorizzato o in pieno campo per le colture abissognevole di acqua per irrigazione. In assenza di una regolamentazione certa come quella prevista dal presente DDL, le attività agricole e zootecniche come innanzi indicate ad oggi non solo non beneficiano di quanto al D.M. 454/2001 ma devono

vedersi chiusa la fonte di approvvigionamento idrico utilizzata. Il danno che ne conseguirebbe porterebbe le aziende agricole e zootecniche al totale collasso economico.